

Bruxelles, 8 dicembre 2025
(OR. en)

16548/25

Fascicolo interistituzionale:
2025/0101(COD)

JAI 1878
ASILE 120
ASIM 91
CODEC 2054

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	16025/25
n. doc. Comm.:	8042/25 + ADD 1
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione - <i>Orientamento generale</i>

Nella sessione dell'8 dicembre 2025 il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sulla proposta in oggetto.

Rispetto alla proposta della Commissione, le aggiunte figurano in *grassetto corsivo* e le soppressioni sono indicate con [...]. Per quanto riguarda le modifiche apportate dalla presidenza al regolamento (UE) 2024/1348 che non erano incluse nella proposta iniziale della Commissione, rispetto al testo attuale di tale regolamento le aggiunte figurano in *grassetto corsivo sottolineato* e le soppressioni sono indicate con [...].

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettera d),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,[...]

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹ GU C [...], [...], pag. [...].

² GU C [...], [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio³, nel caso in cui un richiedente provenga da un paese di origine sicuro [...] **si applicano** norme specifiche. In particolare, l'esame della domanda dev'essere accelerato e, se il richiedente non è ancora stato autorizzato a entrare nel territorio degli Stati membri, uno Stato membro può esaminare nel merito la domanda con procedura di frontiera.
- (2) ***Il regolamento (UE) 2024/1348 prevede la possibilità di designare paesi terzi come paesi di origine sicuri a livello dell'Unione conformemente alle condizioni in esso stabilite.*** È necessario rafforzare l'applicazione del concetto di paese di origine sicuro come strumento essenziale a sostegno del rapido esame di domande probabilmente infondate, designando alcuni paesi terzi come paesi di origine sicuri. È inoltre necessario superare alcune divergenze tra gli elenchi nazionali dei paesi di origine sicuri degli Stati membri. È pertanto opportuno istituire un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione. Sebbene gli Stati membri conservino la facoltà di applicare o introdurre norme legislative che consentano di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione, tale designazione comune a livello dell'Unione dovrebbe garantire l'applicazione uniforme del concetto da parte di tutti gli Stati membri nei confronti dei richiedenti il cui paese di origine è designato come sicuro.

³ Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj>).

- (3) Il fatto che un paese terzo sia considerato paese di origine sicuro, a livello dell'Unione o nazionale, non può costituire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese, ***neppure per coloro che non appartengono a una categoria di persone per le quali viene fatta un'eccezione al momento di designare il paese terzo come paese di origine sicuro, e non elimina pertanto la necessità di esaminare le singole domande di protezione internazionale. Per sua stessa natura la valutazione alla base della designazione può tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale nel paese e del fatto che, se riconosciuti colpevoli, i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento inumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni.*** Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese di origine sicuro soltanto a condizione che il richiedente non possa fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei suoi confronti, nel quadro di una valutazione individuale, e a condizione che il richiedente abbia la cittadinanza di quel paese oppure sia un apolide che in precedenza aveva dimora abituale in quel paese. L'applicazione del concetto nell'ambito della valutazione individuale non impedisce che talune categorie di richiedenti possano trovarsi in una situazione specifica nei paesi terzi designati e pertanto possano avere un timore fondato di essere perseguitate o corrano un rischio effettivo di subire un danno grave.

(3 bis) La valutazione dell'opportunità di designare un paese terzo come paese di origine sicuro si basa su una serie di fonti di informazione pertinenti e disponibili, tra cui quelle provenienti dagli Stati membri, dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ("Agenzia per l'asilo"), dal servizio europeo per l'azione esterna, dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e da altre organizzazioni internazionali pertinenti. La valutazione tiene conto anche, ove disponibile, dell'analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, conformemente al regolamento (UE) 2024/1348. Sulla base di una serie di tali fonti di informazione, un certo numero di paesi terzi soddisfano le condizioni per essere considerati paesi di origine sicuri.

(4) Per quanto riguarda i paesi che hanno ottenuto lo status di Stati candidati all'adesione all'Unione, il trattato sull'Unione europea stabilisce le condizioni e i principi che deve rispettare qualsiasi paese che desideri diventare uno Stato membro. Tali criteri sono stati stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen nel 1993 e rafforzati dal Consiglio europeo di Madrid nel 1995. Essi riguardano la stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze; un'economia di mercato funzionante e la capacità di far fronte alle pressioni della concorrenza e alle forze di mercato all'interno dell'UE; e la capacità di assumere gli obblighi derivanti dall'adesione, tra cui la capacità di attuare efficacemente le regole, le norme e le politiche che costituiscono il corpus del diritto dell'UE e l'adesione agli obiettivi dell'unione politica, economica e monetaria. Il Consiglio europeo riconosce a un paese lo status di paese candidato sulla base di un parere formulato dalla Commissione europea in seguito alla domanda del paese in questione di aderire all'Unione.

⁴ *Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del 30.12.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj>).*

(5) [...]⁵[...]

⁵ [...].

(6) I paesi candidati all'adesione all'UE hanno ottenuto tale status dal Consiglio europeo mediante una decisione adottata all'unanimità su raccomandazione della Commissione europea. Per quanto riguarda, in particolare, i criteri politici per l'adesione all'UE, si è constatato che i paesi candidati hanno compiuto progressi verso il raggiungimento della stabilità istituzionale che garantisce la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze. Si può pertanto concludere che i paesi terzi che hanno ottenuto lo status di paese candidato all'adesione all'UE dovrebbero essere **considerati paesi di origine sicuri ai sensi del regolamento (UE) 2024/1348 e dovrebbero quindi essere designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione⁶. Occorre tuttavia tenere debitamente conto del fatto che la situazione in un paese candidato all'adesione all'UE potrebbe cambiare in misura tale che la designazione del paese come paese di origine sicuro non dovrebbe più applicarsi. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere che la designazione dei paesi terzi cui è stato concesso lo status di paese candidato all'adesione all'UE non si applichi più[...] qualora si verifichi una qualsiasi delle** circostanze seguenti: esiste una minaccia grave [...] alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel paese; sono state adottate misure restrittive ai sensi della parte quinta, titolo IV, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in considerazione delle azioni del paese **che incidono sui diritti e sulle libertà fondamentali che sono pertinenti ai fini della designazione come paese di origine sicuro**; oppure il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione relativo ai richiedenti provenienti dal paese è superiore al 20 %. **Gli Stati membri non dovrebbero applicare il concetto di paese di origine sicuro ai richiedenti di un paese candidato all'adesione all'UE durante il periodo in cui persistono le circostanze previste dal presente regolamento.**

⁶ **Tali designazioni non pregiudicano eventuali decisioni future del Consiglio europeo o del Consiglio sull'ammissione di Stati candidati all'adesione all'Unione.**

(6 bis) È essenziale che la designazione dei paesi candidati all'adesione all'Unione come paesi di origine sicuri sia applicata in modo uniforme in tutti gli Stati membri, anche per quanto riguarda le circostanze di cui al presente regolamento nelle quali tali paesi non dovrebbero più essere considerati paesi di origine sicuri. Per agevolare l'attuazione del presente regolamento e garantire certezza del diritto, la Commissione dovrebbe monitorare costantemente la situazione nei paesi candidati all'adesione all'Unione e informare gli Stati membri e il Consiglio qualora una delle suddette circostanze si applichi o cessi di applicarsi in uno di tali paesi. In considerazione delle potenziali implicazioni per le relazioni esterne dell'Unione e degli Stati membri, la Commissione non dovrebbe informare gli Stati membri dell'esistenza di una minaccia grave alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato interno o internazionale in un paese candidato all'adesione all'UE senza la previa approvazione del Consiglio. Di conseguenza, prima di informare gli Stati membri di qualsiasi minaccia derivante dalla violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato interno o internazionale in un paese candidato all'adesione all'UE, è opportuno che la Commissione notifichi il Consiglio, che dovrebbe dare la sua previa approvazione.

(6 ter) Nell'informare gli Stati membri e il Consiglio in merito all'esistenza di una minaccia grave alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale in un paese candidato all'adesione all'UE, la Commissione dovrebbe tenere conto di una serie di fonti di informazione pertinenti, tra cui quelle provenienti da pertinenti istituzioni, organi e organismi dell'Unione o da un'organizzazione internazionale. In particolare, la Commissione dovrebbe poter tenere conto dell'eventualità che il Consiglio europeo o il Consiglio abbiano riconosciuto l'esistenza di una situazione di conflitto armato interno o internazionale nel paese terzo interessato. Analogamente, al momento di informare gli Stati membri e il Consiglio del fatto che non sussiste più una minaccia grave alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato interno o internazionale in un paese candidato all'adesione all'UE, la Commissione dovrebbe poter tenere conto del fatto che il Consiglio europeo o il Consiglio abbiano riconosciuto che le circostanze pertinenti hanno cessato di esistere.

(7) Per quanto riguarda il Kosovo⁷, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, 16 Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 5 %. Il Kosovo è un potenziale candidato all'adesione all'Unione. La sua Costituzione include i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. Il Kosovo è una democrazia parlamentare rappresentativa multipartitica in cui il potere è ripartito tra le istituzioni legislative, esecutive e giudiziarie, e il quadro giuridico in materia è in linea con le norme europee. In generale, il quadro giuridico garantisce la tutela dei diritti fondamentali ed è conforme alle norme europee. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini del Kosovo verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. Nel Kosovo non vi sono rischi di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347⁸. La legislazione nazionale non prevede la pena di morte e le autorità kosovare mostrano un impegno a favore della prevenzione della tortura e dei maltrattamenti. Nel Kosovo non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Nel Kosovo non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

⁷ Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

⁸ Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj>).

(8) Per quanto riguarda il Bangladesh, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, sei Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 4 %. Il paese ha ratificato alcuni strumenti internazionali in materia di diritti umani. Il Bangladesh è una repubblica parlamentare retta da una Costituzione che prescrive la separazione tra il potere esecutivo e il potere giudiziario. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini del Bangladesh verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Sebbene il Bangladesh mantenga in vigore la pena di morte e non abbia firmato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che mira ad abolire la pena di morte, le condanne a morte sono eseguite raramente. Il Bangladesh ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Non vi è alcun conflitto armato nel paese e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

- (9) Per quanto riguarda la Colombia, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, nessuno Stato membro la designa attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 5 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. La Costituzione del 1991 e la conseguente giurisprudenza della Corte costituzionale stabiliscono garanzie solide in materia di diritti umani. La Colombia è una repubblica federale con un sistema politico democratico rappresentativo e una ripartizione dei poteri tra il ramo esecutivo, quello legislativo e quello giudiziario. Nulla indica fatti diffusi di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini della Colombia verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, in Colombia non vi è alcun rischio di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347, salvo in specifiche zone rurali in cui lo Stato non può assicurare la sua presenza in modo completo. La pena di morte è vietata dalla Costituzione colombiana. Il quadro giuridico che vieta la tortura e i trattamenti inumani o degradanti nell'ambito delle pene è in linea con le norme internazionali. Non sussistono minacce generalizzate derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

(10) Per quanto riguarda l'Egitto, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, sei Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'UE per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 4 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. L'Egitto è una repubblica in cui il presidente funge sia da capo di Stato che da capo dell'esecutivo. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini dell'Egitto verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Sebbene la pena di morte rimanga in vigore a norma del codice penale e delle leggi militari, l'Egitto ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. L'Egitto ha dichiarato nella sua strategia nazionale per i diritti umani l'intenzione di riformare la legge sulla custodia cautelare, migliorare le condizioni di detenzione, limitare il numero di reati puniti con la pena di morte e rafforzare la cultura dei diritti umani in tutte le istituzioni governative. È necessaria un'attuazione effettiva, dal momento che i progressi compiuti finora hanno interessato gli aspetti istituzionali. Non vi è alcun conflitto armato nel paese e pertanto non sussistono minacce dovute a violenze indiscriminate in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

(11) Per quanto riguarda l'India, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, nove Stati membri la designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 2 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. L'India è una repubblica costituzionale con una democrazia parlamentare. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini dell'India verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Sebbene l'India mantenga in vigore la pena di morte nel suo ordinamento penale e non abbia firmato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che mira ad abolire la pena di morte, nella pratica la pena di morte non è applicata dal 2020. L'India ha [...] *firmato* la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In India non vi sono conflitti armati e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

(12) Per quanto riguarda il Marocco, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, 11 Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 4 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. Il Marocco è una monarchia parlamentare. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini del Marocco verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Il Marocco osserva dal 1993 una moratoria sull'applicazione della pena di morte, sebbene questa rimanga in vigore nell'ordinamento penale e il paese non abbia ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte. Il Marocco ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In Marocco non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

(13) Per quanto riguarda la Tunisia, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, 10 Stati membri la designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 4 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. La Costituzione del 2022 istituisce un sistema presidenziale. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini della Tunisia verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. La Tunisia osserva dal 1991 una moratoria sull'applicazione della pena di morte, sebbene questa rimanga in vigore nell'ordinamento penale e il paese non abbia ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte. La Tunisia ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In Tunisia non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

(14) [...]

- (15) Conformemente al regolamento (UE) 2024/1348, un paese terzo può essere designato paese di origine sicuro soltanto se, sulla base della situazione giuridica, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono persecuzioni quali definite all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347, né alcun rischio reale di danno grave quale definito all'articolo 15 di tale regolamento.
- (16) [...] **Considerato** che, in generale, non vi è alcun rischio di persecuzione o danno grave, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347, in Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Marocco e Tunisia, né in Kosovo quale potenziale candidato all'adesione all'Unione, come dimostrato anche dai tassi di riconoscimento molto bassi, **si può concludere che tali paesi soddisfano i criteri per essere considerati paesi di origine sicuri ai sensi del regolamento (UE) 2024/1348 ed è opportuno [...]** che siano designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione. **Ciò non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di designare altri paesi terzi come paesi di origine sicuri a livello nazionale né l'eventuale futura designazione di ulteriori paesi terzi, che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (UE) 2024/1348, come paesi di origine sicuri a livello dell'Unione mediante future modifiche di tale regolamento.**
- (17) La designazione di tali paesi come paesi di origine sicuri a livello dell'Unione non pregiudica la disposizione del regolamento (UE) 2024/1348 secondo la quale gli Stati membri possono applicare il concetto di paese di origine sicuro solo a condizione che i richiedenti non possano fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei loro confronti, nel quadro di una valutazione individuale. In tale contesto è opportuno prestare particolare attenzione ai richiedenti che si trovano in una situazione specifica in tali paesi, come le persone LGBTIQ, le vittime di violenza di genere, i difensori dei diritti umani, le minoranze religiose e i giornalisti.

(17 bis) Un cambiamento significativo in un paese terzo designato come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione può incidere in modo sproporzionato su zone specifiche o su gruppi di persone specifici in tale paese, determinando esigenze di protezione diverse per taluni richiedenti provenienti da tale paese e la necessità di salvaguardare le garanzie procedurali per tali richiedenti. Il regolamento (UE) 2024/1348 introduce la possibilità di designare un paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro con eccezioni per determinate parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili. Inoltre, il regolamento (UE) 2024/1348 prevede che la Commissione abbia la facoltà di sospendere, mediante un atto delegato, la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione in caso di significativo deterioramento della situazione in tale paese terzo. Per far fronte alla situazione in cui un paese terzo designato come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione non soddisfi più, per l'insieme del suo territorio o per determinate categorie di persone all'interno della sua popolazione, le condizioni materiali per tale designazione di cui al regolamento (UE) 2024/1348, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di sospendere parzialmente tale designazione in relazione a determinate parti del territorio o a categorie di persone chiaramente identificabili nel paese terzo in questione per un periodo di sei mesi, laddove necessario, opportuno e proporzionato alla luce del cambiamento significativo che interessa tale parte o categoria di persone nel paese.

Inoltre, entro tre mesi dall'adozione dell'atto delegato che prevede la sospensione parziale della designazione del paese terzo, la Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa volta a rimuovere dall'ambito della designazione di tale paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione le parti di territorio o le categorie di persone cui si applica la sospensione. Qualora, successivamente, uno Stato membro notifichi alla Commissione di ritenere, sulla scorta di una valutazione circostanziata, che, alla luce dell'evoluzione della situazione in tale paese terzo, quest'ultimo soddisfi ancora una volta le condizioni di cui al regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'insieme del paese o alcune parti del suo territorio o della sua popolazione, la Commissione può proporre di modificare di conseguenza la designazione di tale paese come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro.

- (18) Considerato che la situazione migratoria può cambiare rapidamente e che sussiste una pressione accresciuta a seguito degli arrivi di flussi misti, caratterizzati da un'alta percentuale di persone che hanno scarse possibilità di ottenere protezione internazionale, è opportuno che gli Stati membri possano applicare il motivo per accelerare l'esame delle domande di cui all'articolo [...] **42, paragrafo 1, lettera j)**, del regolamento (UE) 2024/1348 a decorrere da una data anteriore alla data generale di applicazione di detto regolamento, **purché gli Stati membri abbiano recepito e attuato le disposizioni e procedure pertinenti di cui alla direttiva 2013/32/UE**. Ciò consentirebbe agli Stati membri di reagire rapidamente e in modo flessibile ai cambiamenti dei flussi migratori. Considerato che le domande presentate da tali richiedenti sono probabilmente infondate, trattarle rapidamente nell'ambito di una procedura accelerata o di una procedura di frontiera permetterebbe alle autorità competenti in materia di asilo e migrazione di valutare in modo più efficiente le domande fondate, di adottare decisioni più rapide e di contribuire in tal modo a un funzionamento migliore e più credibile delle politiche in materia di asilo e di rimpatrio, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.

- (19) Inoltre, al fine di tenere conto *maggiormente* della complessità e della realtà delle situazioni nei paesi terzi *che non sono designati come paesi di origine sicuri o paesi terzi sicuri a livello dell'Unione*, è opportuno che gli Stati membri, nell'applicare o introdurre una legislazione che consenta di designare a livello nazionale [...] *tali paesi* [...], possano farlo con eccezioni per determinate parti del [...] *loro* territorio o categorie di persone chiaramente identificabili, prima dell'entrata in applicazione del regolamento (UE) 2024/1348.
- (20) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia istituire un elenco comune di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione e anticipare l'applicazione di alcune disposizioni del regolamento (UE) 2024/1348, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può essere conseguito solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (21) [...]A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda ha notificato[...], con lettera del **22 luglio 2025**,[...] che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente [...] **regolamento**. [...]
- (22) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (23) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (24) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2024/1348,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2024/1348 è così modificato:

-1) all'articolo 60, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 74 riguardo alla sospensione, in tutto o in parte, alle condizioni previste all'articolo 63, della designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello dell'Unione.";

0) all'articolo 61, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I paesi terzi possono [...] essere designati paesi [...] di origine sicuri a norma del presente regolamento soltanto se, sulla base della situazione giuridica, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono persecuzioni quali definite all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347, né alcun rischio reale di danno grave quale definito all'articolo 15 di tale regolamento.";

1) l'articolo 62[...] è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I paesi terzi [...] possono essere designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione in base alle condizioni previste all'articolo 61 e al presente articolo.";

[...]b) [...] **dopo il paragrafo 1 sono inseriti i paragrafi** seguenti:

"1 bis. I paesi terzi elencati nell'allegato II del presente regolamento sono designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione.

[...]**I ter.** I paesi **terzi** ai quali è stato concesso lo status di paesi candidati all'adesione all'Unione sono **anch'essi** designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione, a meno che non si **verifichino** [...] una **o più** delle circostanze seguenti:

- a) esiste una minaccia grave [...] alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel paese;
- b) sono state adottate misure restrittive ai sensi della parte quinta, titolo IV, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in considerazione delle azioni del paese *terzo in questione che incidono sui diritti e sulle libertà fondamentali che sono pertinenti ai fini dei criteri di designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro di cui all'articolo 61*;
- c) la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante nei confronti dei richiedenti del paese – cittadini del paese o apolidi che avevano una precedente dimora abituale nel paese – è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, superiore al 20 % *del numero totale di decisioni per tale paese terzo emesse dall'autorità accertante*. [...]

Qualora si applichi o cessi di applicarsi una delle circostanze di cui al primo comma, lettere a), b) o c), la Commissione ne informa gli Stati membri e il Consiglio. Nel caso di cui alla lettera a), la Commissione ottiene la previa approvazione del Consiglio prima di informare gli Stati membri.";

[...]

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 74 riguardo alla sospensione, in tutto o in parte, alle condizioni previste all'articolo 63, della designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro a livello dell'Unione.";

2) l'articolo 63 è sostituito dal seguente:

"Articolo 63

Sospensione e revoca della designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione

1. *In caso di cambiamento significativo della situazione in un paese terzo designato paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione, la Commissione esegue una valutazione circostanziata del rispetto da parte di tale paese terzo delle condizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 59 o 61 e, se ritiene che tali condizioni non siano più soddisfatte, in tutto o in parte, si applicano le seguenti disposizioni:*

- a) se le condizioni di cui all'articolo 59 o all'articolo 61 non sono più soddisfatte in relazione a determinate parti del territorio del paese terzo o a categorie di persone chiaramente identificabili nel paese, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 74 per sospendere parzialmente la designazione di tale paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione per quanto riguarda le parti o categorie in questione, per un periodo di sei mesi;
- b) se le condizioni di cui all'articolo 59 o all'articolo 61 non sono più soddisfatte in relazione all'insieme del territorio o della popolazione del paese terzo, la Commissione [...] adotta un atto delegato conformemente all'articolo 74 per sospendere totalmente la designazione di tale paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione per un periodo di sei mesi.
2. *La Commissione riesamina costantemente la situazione nel paese terzo di cui al paragrafo 1 tenendo conto, tra l'altro, delle informazioni comunicate dagli Stati membri e dall'Agenzia per l'asilo relativamente all'ulteriore evoluzione della situazione di tale paese terzo.*

3. *Qualora abbia adottato un atto delegato in conformità del paragrafo 1, lettere a) o b), che sospende la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione per tutte o talune parti del territorio o categorie di persone del paese terzo in questione, entro tre mesi dalla data di adozione di tale atto delegato la Commissione presenta, secondo la procedura legislativa ordinaria, [...] una proposta volta a:*
- a) modificare la designazione di tale paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione per prevedere eccezioni alla designazione per le determinate parti del territorio o le categorie di persone chiaramente identificabili di cui all'atto delegato adottato a norma del paragrafo 1, lettera a); o*
- b) revocare al paese terzo la designazione di paese terzo sicuro o [...] paese di origine sicuro a livello dell'Unione.*
4. *L'atto delegato [...] cessa di produrre effetti se la Commissione non presenta la proposta di cui al paragrafo 3 entro tre mesi dall'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 1. Se la Commissione presenta detta proposta entro il termine di tre mesi dall'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 1, è conferito alla Commissione, sulla scorta di una valutazione circostanziata, il potere di prorogare la validità dell'atto delegato per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta.*

5. *Fatto salvo il paragrafo 4, qualora la proposta presentata dalla Commissione per revocare al paese terzo la designazione di paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione, o per modificare tale designazione, non sia adottata entro quindici mesi dalla presentazione della proposta da parte della Commissione, la sospensione totale o parziale della designazione del paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione cessa di produrre effetti."*;

3) *l'articolo 64 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 64

Designazione di paesi terzi come paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri a livello nazionale

1. *Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che, ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale, consente di designare a livello nazionale paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri diversi da quelli designati a livello dell'Unione.*
2. *Gli Stati membri non designano paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello nazionale il paese terzo nei cui confronti è stata decretata, mediante un atto delegato adottato a norma dell'articolo 63, paragrafo 1, lettere a) o b), la sospensione totale o parziale della designazione come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione.*

3. *Qualora, con procedura legislativa ordinaria, sia stata [...] revocata o modificata la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione, uno Stato membro può notificare alla Commissione di ritenere che, considerata l'evoluzione della situazione, il paese soddisfi nuovamente le condizioni previste, rispettivamente, all'articolo 59, paragrafo 1, [...] o all'articolo 61.*

La notifica include una valutazione circostanziata del soddisfacimento delle condizioni previste, rispettivamente, all'articolo 59, paragrafo 1, [...] o all'articolo 61 da parte del paese, corredata dell'illustrazione della specifica evoluzione che permette a tale paese di soddisfare nuovamente dette condizioni. Se del caso, lo Stato membro precisa nella sua notifica le parti di territorio o le categorie di persone del paese terzo cui si applica la sua valutazione.

A seguito della notifica, la Commissione chiede all'Agenzia per l'asilo di fornirle informazioni e analisi sulla situazione nel paese terzo.

Se al paese terzo notificato dallo Stato membro è stata revocata la designazione di paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione a norma dell'articolo 63, paragrafo 3, lettera b), [...] lo Stato membro notificante può designare il paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello nazionale soltanto se la Commissione non vi si oppone.

Il diritto della Commissione di sollevare obiezioni è limitato a un periodo di due anni a decorrere dalla data in cui è revocata la designazione di tale paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione. Eventuali obiezioni della Commissione sono formulate entro un termine di tre mesi dalla data di ciascuna notifica da parte dello Stato membro e dopo il debito riesame della situazione in tale paese terzo, tenuto conto delle condizioni di cui all'articolo 59, paragrafo 1, e all'articolo 61 del presente regolamento.

Se reputa che siano nuovamente soddisfatte le [...] condizioni di cui all'articolo 59, paragrafo 1, o all'articolo 61, per quanto riguarda la totalità o alcune delle parti di territorio o delle categorie di persone del paese terzo contemplate dalla notifica ricevuta a norma del primo comma, la Commissione può presentare [...] una proposta [...] intesa a modificare il presente regolamento, con procedura legislativa ordinaria, al fine di designare tale paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione relativamente alle categorie di persone per le quali tali condizioni sono soddisfatte o alle parti di territorio del paese terzo nelle quali tali condizioni sono soddisfatte.

4. *Gli Stati membri notificano alla Commissione e all'Agenzia per l'asilo, entro il 12 giugno 2026 e immediatamente dopo ogni designazione o cambiamento relativo alle designazioni, i paesi terzi che sono stati designati paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri a livello nazionale. A cadenza annuale gli Stati membri informano la Commissione e l'Agenzia per l'asilo degli altri paesi terzi sicuri per i quali il concetto è applicato in relazione a determinati richiedenti di cui all'articolo 59, paragrafo 4, lettera b).";*

4) *l'articolo 78 è così modificato:*

a) *al paragrafo 2, il termine "allegato" è sostituito dal termine "allegato I";*

[.../5) *l'articolo 79 è così modificato:*

a) *al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:*

*"Tuttavia, l'articolo 59, paragrafo 2, l'articolo 61, paragrafo 2, e l'articolo 61, paragrafo 5, lettera b), si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) .../... [che modifica il regolamento (UE) 2024/1348] per quanto riguarda l'applicazione del concetto di "paese [...] **di origine** sicuro" conformemente agli articoli 36 e 37 della direttiva 2013/32/UE e del concetto di "paese [...] **terzo** sicuro" conformemente all'articolo 38 della direttiva 2013/32/UE **prima del 12 giugno 2026.**";*

b) al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

"Gli Stati membri possono applicare l'articolo 42, paragrafo 1, lettera j), e l'articolo 42, paragrafo 3, lettera e), come motivi per la procedura d'esame accelerata conformemente all'articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32/UE o per la procedura svolta alla frontiera o in zone di transito conformemente all'articolo 43 della direttiva 2013/32/UE prima del 12 giugno 2026, ***purché abbiano recepito le disposizioni pertinenti e attuato a livello nazionale le procedure speciali di cui al presente articolo prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) .../...[che modifica il regolamento (UE) 2024/1348].***";

c) *il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:*

"4. Per gli Stati membri non vincolati dalla direttiva 2013/32/UE, i riferimenti a essa di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo si intendono fatti alla direttiva 2005/85/CE.";

[...]6) il titolo "Allegato" è sostituito da "Allegato I" e il testo che figura nell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato II del regolamento (UE) 2024/1348.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, ...

Per il Parlamento europeo

La presidente

Per il Consiglio

Il presidente

"ALLEGATO II

I paesi terzi seguenti sono designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione:

Bangladesh

Colombia

Egitto

India

Kosovo*

Marocco

Tunisia

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo."
